

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| Deliberazione n.ro | Data di Adozione |
|--------------------|-------------------|
| 0001039 | 24/05/2022 |

OGGETTO: Art. 15, l. 241/1990 – Autorizzazione alla sottoscrizione di convenzione tra la ASL di Bari e l'IRCCS "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte, avente ad oggetto la disponibilità di strutture aziendali per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti di studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica presso l'IRCCS.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002085 DEL 19/05/2022





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 12 (dodici) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| Parere del Direttore Amministrativo | Parere del Direttore Sanitario |
|--|---|
|  Firmato Digitalmente il 24/05/2022 15:16 Luigi FRUSCIO |  Firmato Digitalmente il 24/05/2022 16:34 Donato SIVO |
| Il Segretario | Il Direttore Generale |
|  Firmato Digitalmente il 24/05/2022 17:20 Romana Giovanna PISCITELLI |  Firmato Digitalmente il 24/05/2022 17:07 Antonio SANGUEDOLCE |


ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **24/05/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 24/05/2022 17:27

 Piscitelli Romana Giovanna



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Oggetto: Art. 15, l. 241/1990 – Autorizzazione alla sottoscrizione di convenzione tra la ASL di Bari e l'IRCCS "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte, avente ad oggetto la disponibilità di strutture aziendali per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti di studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica presso l'IRCCS.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022 con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Medico in staff alla Direzione Sanitaria, Dott.ssa Simona Mudoni, e dal Dirigente Amministrativo Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli, che ne attestano la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis" ha presentato all'Università degli Studi di Bari "A. Moro" istanza per riattivare il Corso di laurea in Infermieristica per l'a.a. 2019/2020, con nota protocollo n. 0009793 del 06/09/2018;
- l'Università degli studi di Bari "A. Moro" ha accolto la richiesta nell'ambito della Offerta Formativa a.a. 2019/2020 e che in data 26/03/2019 il Consiglio di dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana ha disposto l'attivazione di una sede didattica del Corso di laurea in infermieristica presso l'IRCCS De Bellis di Castellana Grotte, aperto ad un numero massimo di 30 studenti a partire dall'a.a. 2019/2020, giusta verbale n.07 del Consiglio di dipartimento del 26 marzo 2019;
- l'IRCCS "Saverio de Bellis" ha preso atto di tale attivazione, giusta delibera del Direttore Generale n. 569 del 16.9.2019 ed ha successivamente chiesto a questa Azienda la propria disponibilità ad ospitare presso strutture ospedaliere e territoriali studenti, ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio professionalizzante, da ultimo, con nota prot. n. 0002914 del 24.02.2022;

DATO ATTO CHE:

- da ultimo, con propria precedente nota prot. n. 48418 dell'8.04.2022, questa Azienda ha confermato la propria disponibilità – già espressa in precedenza con proprie note prot. n. 266777 del 19.10.2019 e prot. n. 257502 del 04.10.2019 – all'uopo individuando le strutture ospedaliere e territoriali che potranno ospitare studenti tirocinanti iscritti al Corso di laurea in Infermieristica presso l'IRCCS "de Bellis" e precisando la necessità che, dalla sottoscrizione dell'accordo in argomento ai sensi dell'art. 15, l. 241/1990, non derivassero oneri a carico del bilancio aziendale;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere a:

- approvare il testo della convenzione a stipularsi con l'IRCCS "de Bellis", allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, recante la disciplina del rapporto negoziale con questa Azienda avente ad oggetto lo svolgimento presso strutture ospedaliere e territoriali aziendali dei tirocini professionalizzanti, previsti dal Corso di laurea in Infermieristica presso il medesimo IRCCS, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992;

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

- A. di approvare il testo della convenzione a stipularsi con l'IRCCS "de Bellis", allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, recante la disciplina del rapporto negoziale con questa Azienda avente ad oggetto lo svolgimento presso strutture ospedaliere e territoriali aziendali dei tirocini professionalizzanti, previsti dal Corso di laurea in Infermieristica presso il medesimo IRCCS, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale;
- B. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale all'IRCCS "Saverio de Bellis";
- C. di trasmettere il presente provvedimento alle Direzioni Amministrative PP.OO. Area Nord e Area Sud e, per il loro tramite, ai P.O. di cui all'art. 2 del testo convenzionale approvato alla precedente lett. A;
- D. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alla Direzione DSS 12, cui ineriscono gli ambulatori di cui all'art. 2, lett. c), del testo convenzionale approvato alla precedente lett. A;
- E. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento U.O.S. Formazione della ASL di Bari per le attività di coordinamento in tema di:
 - i) sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
 - ii) formazione sui rischi specifici, di cui all'art. 37 c. 3, D.lgs. 81/2008, in raccordo con l'RSPPA;
- F. di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
- G. di attestare che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale nella apposita sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, d. lgs. 33/2013;
- H. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6 e 7, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.**TRA**

l'Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" (d'ora in avanti anche "IRCCS"), Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31 marzo 1982, con sede legale in via Turi 27, 70013 Castellana Grotte (BA), codice fiscale e partita I.V.A. 00565330727, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante p.t., dott. Tommaso Stallone, per la carica domiciliato presso la sede aziendale;

E

l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (d'ora in avanti anche "ASL BA"), con sede legale in Bari, Lungomare Starita, n. 6 - 70123 -, Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06534340721, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante p.t., dott. Antonio Sanguedolce, per la carica domiciliato presso la sede aziendale;

PREMESSO CHE

- con nota protocollo n. 0009793 del 06/09/2018, l'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" ha presentato all'Università degli Studi di Bari "A. Moro" istanza per riattivare il Corso di laurea in infermieristica per l'a.a. 2019/2020;
- l'Università degli studi di Bari "A. Moro" ha accolto la richiesta nell'ambito della Offerta Formativa a.a. 2019/2020 e che in data 26/03/2019 il Consiglio di dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana ha disposto l'attivazione di una sede didattica del Corso di laurea in infermieristica presso l'IRCCS De Bellis di Castellana Grotte, aperto ad un numero massimo di 30 studenti a partire dall'a.a. 2019/2020, giusta verbale n.07 del Consiglio di dipartimento del 26 marzo 2019;
- l'IRCCS "de Bellis" ha preso atto di tale attivazione, giusta delibera del Direttore Generale n. 569 del 16.9.2019;
- l'IRCCS "de Bellis" ha attualmente la necessità di reperire alcune strutture assistenziali utili allo svolgimento dei tirocini professionalizzanti in favore degli studenti, come dettagliate successivamente all'art 2 e che la ASL Bari ha la capacità di mettere a disposizione dell'Istituto tali strutture, come da ultimo acclarato a seguito di scambi tra i due enti con note, rispettivamente, dell'IRCCS (prot. n. 0002914 del 24.02.2022) e della ASL BA (prot. n. 48418 dell'8.04.2022);

tanto premesso, le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE**ART.1**

Le premesse fanno parte del presente accordo di collaborazione.

ART. 2

OGGETTO

L'IRCCS Saverio “de Bellis” e la ASL Bari, con il presente accordo, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare, al fine di consentire il puntuale svolgimento dei tirocini previsti nel quadro delle attività didattiche del Corso di laurea in scienze infermieristiche – sede di Castellana Grotte presso il citato IRCCS.

In particolare, la ASL si impegna a mettere a disposizione dell'IRCCS, ferma la preminente necessità di garantire preliminarmente l'ordinato svolgimento di identica attività di tirocinio agli studenti iscritti al Corso di laurea in infermieristica presso la ASL BA, le strutture già dettagliate nella citata nota prot. 48418 dell'8.04.2022, entro e non oltre il 01/06/2022, e comunque in tempo utile per l'avvio delle attività didattiche del Corso, senza che ciò comporti aggravio di spese per la stessa ASL o per l'IRCCS.

Più nel dettaglio, le strutture messe a disposizione dalla ASL sono le seguenti:

a.) Presidio Ospedaliero - P.O. - “San Giacomo” di Monopoli,

- urologia (reparto degenza);
- SIT Monopoli (laboratorio centro trasfusionale)
- centro dialisi (attività ambulatoriale)
- medicina interna (reparto degenza);
- cardiologia (reparto degenza);
- ematologia (ambulatoriale presso SIT);
- ortopedia e traumatologia (reparto degenza);
- ginecologia e ostetricia (reparto degenza);
- otorinolaringoiatria (reparto degenza)
- pediatria e neonatologia (reparto degenza);
- centro dialisi (attività ambulatoriale);
- pronto soccorso;

b.) Presidio Ospedaliero - P.O. - “Santa Maria degli Angeli” di Putignano,

- medicina interna (reparto degenza);
- cardiologia (reparto degenza);
- nefrologia e dialisi (reparto degenza);
- ortopedia e traumatologia (reparto degenza);
- pronto soccorso;

c.) Presidio Territoriale di Assistenza - PTA - di Conversano,

- ambulatorio di endocrinologia e malattie metaboliche;
- ematologia (attività ambulatoriale);
- neurologia (attività ambulatoriale);
- dermatologia (attività ambulatoriale);
- geriatria (attività ambulatoriale);
- oculistica (attività ambulatoriale);

d.) Presidio Ospedaliero - P.O. - “Fabio Perinei” di Altamura,

- degenza malattie infettive - ambulatorio post Covid.

Le parti si impegnano, altresì, a selezionare e reclutare i tutor per seguire le attività didattiche dei tirocinanti nelle strutture in questione, tra i dipendenti della ASL BA, senza che ciò comporti alcun aggravio di spesa a carico delle parti del presente accordo, salvo quanto precisato all'articolo seguente.

ART 3

ACCORDI DI ATTUAZIONE

Ove alle concrete modalità di svolgimento delle attività di tirocinio di studenti iscritti al Corso di laurea in Infermieristica presso l'IRCCS, consegua la necessità di riconoscere corrispettivi economici, gli stessi saranno posti a totale carico dell'IRCCS e le rispettive modalità di quantificazione ed erogazione saranno di volta in volta definite mediante la stipula di “Accordi di attuazione”, fra l'IRCCS “de Bellis” e la ASL Bari, nei quali saranno enucleati l'oggetto, i risultati attesi, la durata, l'ammontare e le modalità di erogazione di eventuali corrispettivi e tutte le prestazioni relative all'esecuzione di tali “Accordi di attuazione”. In assenza di tali “Accordi di attuazione” disciplinanti eventuali oneri economici, si conviene che lo svolgimento delle attività sia regolato esclusivamente dal presente accordo.

ART. 4

DURATA

Il presente accordo ha una durata di tre anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di una delle Parti ed accettazione dell'altra, mediante scambio di pec.

ART. 5

RECESSO

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con un preavviso minimo di tre mesi, notificato alla controparte mediante comunicazione scritta, e comunque con modalità e tempi tali

che l'eventuale scioglimento dell'accordo non incida sul proficuo svolgimento delle attività formative degli studenti di infermieristica nell'anno di riferimento.

ART. 6

SICUREZZA, ACCESSO ALLE STRUTTURE ED UTILIZZO DI ATTREZZATURE

1. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge, rispettivamente, per la ASL BA del proprio personale e per l'IRCCS dei propri discenti che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. Il personale delle parti contraenti, compresi gli eventuali collaboratori esterni ed occasionali dagli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando apposita dichiarazione.
4. La disponibilità di dispositivi di prevenzione individuale - DPI -, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura / ente di provenienza. In particolare, quanto alla formazione in materia di sicurezza, l'IRCCS garantirà la formazione generale di cui all'art. 37, c. 1, d. lgs. 81/2008 e la ASL BA, ove necessario, la formazione specifica di cui al successivo art. 37, c. 3, d. lgs. 81/2008.
5. Resta inteso che il personale di ciascuna parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili, secondo quanto verrà di volta in volta stabilito negli accordi di attuazione.

ART. 7 SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

1. Entrambe le parti firmatarie della presente si impegnano a cooperare insieme, nell'ottica di una leale collaborazione istituzionale, al fine di garantire agli studenti di infermieristica il corretto e utile espletamento del tirocinio formativo previsto dall'ordinamento universitario in essere. In particolare, le parti si impegnano a garantire agli studenti l'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio delle attività professionali infermieristiche.

2. L'attività formativa di tirocinio, cui sono attribuiti 60 CFU nell'arco dei tre anni di corso, non rappresenta un rapporto subordinato di lavoro e pertanto non dà diritto a retribuzione o possibilità di assunzione dello Studente che non può essere impiegato per sopperire a carenze del personale ospedaliero e/o distrettuale.

3. La frequenza al tirocinio clinico programmato per accedere al relativo esame deve essere pari al 100% ed è obbligatoria per tutti gli studenti iscritti nei tre anni di corso e la sua organizzazione è demandata al Direttore delle attività didattiche; deve essere organizzata, previo accordo tra il Direttore delle attività didattiche e il Tutor, per piccoli gruppi di studenti, prevedendo gradi crescenti di autonomia per ciascuno di essi in base all'anno di corso a cui sono iscritti.

4. Tale attività deve essere svolta sotto la responsabilità di un Tutor professionale in possesso dei requisiti di legge e con rapporto tutor/studente non superiore a 1:2, e deve mirare progressivamente a porre lo studente in grado di prendere in carico il paziente, acquisendo le abilità e le attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo svolgimento dei vari ruoli ed ambiti professionali. Il tirocinio deve essere frequentato in maniera continuativa, nei tempi e nei modi previsti all'inizio dell'anno accademico.

5. L'attività di tirocinio clinico è svolta dagli studenti nei periodi previsti dalla programmazione generale del Corso di Laurea, nelle sedi stabilite dal Direttore delle Attività Didattiche di concerto con i Tutor professionali.

ART. 8

UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI

La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle altre parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altro segno distintivo delle altre parti, salvo preventiva autorizzazione scritta espressa della parte che concede l'utilizzo del proprio segno distintivo.

ART. 9

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o

automatizzata e inoltre, per fini statistici, con l'esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'IRCSS "Saverio de Bellis" e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti sopra individuate, denominate e domiciliate.

ART. 10

CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo o dall'applicazione degli accordi specifici di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni tentativo di conciliazione, il Foro competente è quello di Bari.

ART. 11

ESCLUSIONE DI RAPPORTI DIVERSI

Con il presente accordo le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di collaborazione per il raggiungimento dei fini di cui al punto 2, con esclusione di qualsiasi altro rapporto.

ART. 12

REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Castellana Grotte – Bari _____

Azienda Sanitaria Locale - ASL - di Bari

Il Direttore Generale

dott. Antonio Sanguedolce

IRCCS "de Bellis"

Il Direttore Generale

dott. Tommaso Stallone

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.**TRA**

l'Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" (d'ora in avanti anche "IRCCS"), Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31 marzo 1982, con sede legale in via Turi 27, 70013 Castellana Grotte (BA), codice fiscale e partita I.V.A. 00565330727, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante p.t., dott. Tommaso Stallone, per la carica domiciliato presso la sede aziendale;

E

l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (d'ora in avanti anche "ASL BA"), con sede legale in Bari, Lungomare Starita, n. 6 - 70123 -, Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06534340721, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante p.t., dott. Antonio Sanguedolce, per la carica domiciliato presso la sede aziendale;

PREMESSO CHE

- con nota protocollo n. 0009793 del 06/09/2018, l'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" ha presentato all'Università degli Studi di Bari "A. Moro" istanza per riattivare il Corso di laurea in infermieristica per l'a.a. 2019/2020;
- l'Università degli studi di Bari "A. Moro" ha accolto la richiesta nell'ambito della Offerta Formativa a.a. 2019/2020 e che in data 26/03/2019 il Consiglio di dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana ha disposto l'attivazione di una sede didattica del Corso di laurea in infermieristica presso l'IRCCS De Bellis di Castellana Grotte, aperto ad un numero massimo di 30 studenti a partire dall'a.a. 2019/2020, giusta verbale n.07 del Consiglio di dipartimento del 26 marzo 2019;
- l'IRCCS "de Bellis" ha preso atto di tale attivazione, giusta delibera del Direttore Generale n. 569 del 16.9.2019;
- l'IRCCS "de Bellis" ha attualmente la necessità di reperire alcune strutture assistenziali utili allo svolgimento dei tirocini professionalizzanti in favore degli studenti, come dettagliate successivamente all'art 2 e che la ASL Bari ha la capacità di mettere a disposizione dell'Istituto tali strutture, come da ultimo acclarato a seguito di scambi tra i due enti con note, rispettivamente, dell'IRCCS (prot. n. 0002914 del 24.02.2022) e della ASL BA (prot. n. 48418 dell'8.04.2022);

tanto premesso, le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE**ART.1**

Le premesse fanno parte del presente accordo di collaborazione.

ART. 2

OGGETTO

L'IRCCS Saverio “de Bellis” e la ASL Bari, con il presente accordo, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si impegnano a collaborare, al fine di consentire il puntuale svolgimento dei tirocini previsti nel quadro delle attività didattiche del Corso di laurea in scienze infermieristiche – sede di Castellana Grotte presso il citato IRCCS.

In particolare, la ASL si impegna a mettere a disposizione dell'IRCCS, ferma la preminente necessità di garantire preliminarmente l'ordinato svolgimento di identica attività di tirocinio agli studenti iscritti al Corso di laurea in infermieristica presso la ASL BA, le strutture già dettagliate nella citata nota prot. 48418 dell'8.04.2022, entro e non oltre il 01/06/2022, e comunque in tempo utile per l'avvio delle attività didattiche del Corso, senza che ciò comporti aggravio di spese per la stessa ASL o per l'IRCCS.

Più nel dettaglio, le strutture messe a disposizione dalla ASL sono le seguenti:

a.) Presidio Ospedaliero - P.O. - “San Giacomo” di Monopoli,

- urologia (reparto degenza);
- SIT Monopoli (laboratorio centro trasfusionale)
- centro dialisi (attività ambulatoriale)
- medicina interna (reparto degenza);
- cardiologia (reparto degenza);
- ematologia (ambulatoriale presso SIT);
- ortopedia e traumatologia (reparto degenza);
- ginecologia e ostetricia (reparto degenza);
- otorinolaringoiatria (reparto degenza)
- pediatria e neonatologia (reparto degenza);
- centro dialisi (attività ambulatoriale);
- pronto soccorso;

b.) Presidio Ospedaliero - P.O. - “Santa Maria degli Angeli” di Putignano,

- medicina interna (reparto degenza);
- cardiologia (reparto degenza);
- nefrologia e dialisi (reparto degenza);
- ortopedia e traumatologia (reparto degenza);
- pronto soccorso;

c.) Presidio Territoriale di Assistenza - PTA - di Conversano,

- ambulatorio di endocrinologia e malattie metaboliche;
- ematologia (attività ambulatoriale);
- neurologia (attività ambulatoriale);
- dermatologia (attività ambulatoriale);
- geriatria (attività ambulatoriale);
- oculistica (attività ambulatoriale);

d.) Presidio Ospedaliero - P.O. - “Fabio Perinei” di Altamura,

- degenza malattie infettive - ambulatorio post Covid.

Le parti si impegnano, altresì, a selezionare e reclutare i tutor per seguire le attività didattiche dei tirocinanti nelle strutture in questione, tra i dipendenti della ASL BA, senza che ciò comporti alcun aggravio di spesa a carico delle parti del presente accordo, salvo quanto precisato all'articolo seguente.

ART 3

ACCORDI DI ATTUAZIONE

Ove alle concrete modalità di svolgimento delle attività di tirocinio di studenti iscritti al Corso di laurea in Infermieristica presso l'IRCCS, consegua la necessità di riconoscere corrispettivi economici, gli stessi saranno posti a totale carico dell'IRCCS e le rispettive modalità di quantificazione ed erogazione saranno di volta in volta definite mediante la stipula di “Accordi di attuazione”, fra l'IRCCS “de Bellis” e la ASL Bari, nei quali saranno enucleati l'oggetto, i risultati attesi, la durata, l'ammontare e le modalità di erogazione di eventuali corrispettivi e tutte le prestazioni relative all'esecuzione di tali “Accordi di attuazione”. In assenza di tali “Accordi di attuazione” disciplinanti eventuali oneri economici, si conviene che lo svolgimento delle attività sia regolato esclusivamente dal presente accordo.

ART. 4

DURATA

Il presente accordo ha una durata di tre anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di una delle Parti ed accettazione dell'altra, mediante scambio di pec.

ART. 5

RECESSO

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con un preavviso minimo di tre mesi, notificato alla controparte mediante comunicazione scritta, e comunque con modalità e tempi tali

che l'eventuale scioglimento dell'accordo non incida sul proficuo svolgimento delle attività formative degli studenti di infermieristica nell'anno di riferimento.

ART. 6

SICUREZZA, ACCESSO ALLE STRUTTURE ED UTILIZZO DI ATTREZZATURE

1. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge, rispettivamente, per la ASL BA del proprio personale e per l'IRCCS dei propri discenti che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. Il personale delle parti contraenti, compresi gli eventuali collaboratori esterni ed occasionali dagli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando apposita dichiarazione.
4. La disponibilità di dispositivi di prevenzione individuale - DPI -, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura / ente di provenienza. In particolare, quanto alla formazione in materia di sicurezza, l'IRCCS garantirà la formazione generale di cui all'art. 37, c. 1, d. lgs. 81/2008 e la ASL BA, ove necessario, la formazione specifica di cui al successivo art. 37, c. 3, d. lgs. 81/2008.
5. Resta inteso che il personale di ciascuna parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili, secondo quanto verrà di volta in volta stabilito negli accordi di attuazione.

ART. 7 SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

1. Entrambe le parti firmatarie della presente si impegnano a cooperare insieme, nell'ottica di una leale collaborazione istituzionale, al fine di garantire agli studenti di infermieristica il corretto e utile espletamento del tirocinio formativo previsto dall'ordinamento universitario in essere. In particolare, le parti si impegnano a garantire agli studenti l'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio delle attività professionali infermieristiche.

2. L'attività formativa di tirocinio, cui sono attribuiti 60 CFU nell'arco dei tre anni di corso, non rappresenta un rapporto subordinato di lavoro e pertanto non dà diritto a retribuzione o possibilità di assunzione dello Studente che non può essere impiegato per sopperire a carenze del personale ospedaliero e/o distrettuale.

3. La frequenza al tirocinio clinico programmato per accedere al relativo esame deve essere pari al 100% ed è obbligatoria per tutti gli studenti iscritti nei tre anni di corso e la sua organizzazione è demandata al Direttore delle attività didattiche; deve essere organizzata, previo accordo tra il Direttore delle attività didattiche e il Tutor, per piccoli gruppi di studenti, prevedendo gradi crescenti di autonomia per ciascuno di essi in base all'anno di corso a cui sono iscritti.

4. Tale attività deve essere svolta sotto la responsabilità di un Tutor professionale in possesso dei requisiti di legge e con rapporto tutor/studente non superiore a 1:2, e deve mirare progressivamente a porre lo studente in grado di prendere in carico il paziente, acquisendo le abilità e le attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo svolgimento dei vari ruoli ed ambiti professionali. Il tirocinio deve essere frequentato in maniera continuativa, nei tempi e nei modi previsti all'inizio dell'anno accademico.

5. L'attività di tirocinio clinico è svolta dagli studenti nei periodi previsti dalla programmazione generale del Corso di Laurea, nelle sedi stabilite dal Direttore delle Attività Didattiche di concerto con i Tutor professionali.

ART. 8

UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI

La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle altre parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altro segno distintivo delle altre parti, salvo preventiva autorizzazione scritta espressa della parte che concede l'utilizzo del proprio segno distintivo.

ART. 9

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o

automatizzata e inoltre, per fini statistici, con l'esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'IRCSS "Saverio de Bellis" e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti sopra individuate, denominate e domiciliate.

ART. 10

CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo o dall'applicazione degli accordi specifici di collaborazione. Qualora fosse inutilmente esperito ogni tentativo di conciliazione, il Foro competente è quello di Bari.

ART. 11

ESCLUSIONE DI RAPPORTI DIVERSI

Con il presente accordo le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di collaborazione per il raggiungimento dei fini di cui al punto 2, con esclusione di qualsiasi altro rapporto.

ART. 12

REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Castellana Grotte – Bari _____

Azienda Sanitaria Locale - ASL - di Bari

Il Direttore Generale

dott. Antonio Sanguedolce

IRCCS "de Bellis"

Il Direttore Generale

dott. Tommaso Stallone

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

| Sottosezione di Primo Livello | Sottosezione di Secondo Livello | Riferimento Normativo |
|-------------------------------|---|---|
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 |

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

| | |
|--------------------|--|
| Ufficio Formazione | |
|--------------------|--|

PROPOSTA N.RO 20220002085 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001039 DEL 24/05/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|----------------------------|--|
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Paciello Margherita |  Firmato digitalmente il 20/05/2022 12:43 |
| Dirigente Medico/Sanitario | Mudoni Simona |  Firmato digitalmente il 20/05/2022 13:09 |
| Responsabile UOS/UOSD | Piscitelli Romana Giovanna |  Firmato digitalmente il 20/05/2022 15:01 |